

## I trasferimenti internazionali dei minori alla luce delle recenti disposizioni FIFA

\* \* \*

Il 4 dicembre del 2020, il Consiglio della FIFA ha apportato alcune interessanti modifiche al Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori (“RSTP”) e sulla normativa che disciplina le procedure della Commissione per lo status dei giocatori e della Camera per la risoluzione delle controversie (“Procedural Rules”).

Le principali modifiche, indicate nella Circolare FIFA n. 1743 del 14 dicembre 2020 in vigore dal 1° gennaio 2021, hanno ad oggetto:

- **Il calcio professionistico femminile.**

Con il nuovo art. 18, si è infatti sancito il diritto per le calciatrici professioniste a un *maternity leave* di minimo 14 settimane (con decisione della calciatrice riguardo a quando fare decorrere detto termine), giusta retribuzione di almeno due terzi dello stipendio, il divieto di subordinare la validità del contratto di lavoro sportivo alla condizione di gravidanza/maternità. Un’ulteriore modifica all’art. 6, comma 1, RSTP, prevede la possibilità di tesserare una calciatrice al di fuori del periodo di tesseramento per la sostituzione temporanea di una calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità oppure al fine di reintegrare una calciatrice al termine del congedo di maternità.

- **I contratti di lavoro degli allenatori di calcio.**

È stata infatti riconosciuta una tutela contrattuale pari a quella prevista per i calciatori professionisti e una tutela giurisdizionale dinanzi agli organi FIFA in caso di mancato pagamento degli stipendi da parte dei club.

A livello procedurale sono state inserite importanti novità propedeutiche a disincentivare le società dal mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie: si menziona tra tutte quella che prevede negli atti introduttivi del procedimento, l’obbligo di indicare gli estremi bancari dove si effettueranno i pagamenti in caso di condanna.

- **Nuova eccezione al divieto generale di trasferimento internazionale di un giocatore minorenni.** Tale eccezione sarà oggetto del presente approfondimento.

- **Esecuzione delle decisioni finanziarie prese dagli organi della FIFA.**

Altri emendamenti approvati dal Consiglio FIFA, riguardano la garanzia di un approccio efficiente e uniforme per la futura messa in servizio della *FIFA Clearing House*, un ente sotto il pieno controllo della FIFA che sarà incaricato di elaborare i pagamenti relativi ai premi di formazione tra i club di tutto il mondo.

Tale camera fungerà da controparte centrale nei suddetti pagamenti e sarà incaricata di eseguire tutti i controlli richiesti, ossia farà in modo che il denaro versato dal nuovo club sia correttamente distribuito ai club di formazione sulla base di un sistema di passaporto elettronico globale per i giocatori e in conformità alle normative finanziarie nazionali e internazionali, comprese le leggi antiriciclaggio applicabili e i relativi controlli previsti per i paesi sanzionati.

- **Modifica in ordine al metodo di calcolo per l'indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà.**

Infatti, dal 1° gennaio 2021, farà da base per il suddetto calcolo l'anno solare del compleanno di un giocatore e non più la singola stagione.

- **Modifiche relative alle regole che disciplinano le procedure della Commissione per lo status dei calciatori e della Camera per la risoluzione delle controversie, quali:**

- la fase istruttoria concerne in uno scambio di corrispondenza tra le parti;
- se un convenuto desidera presentare una domanda riconvenzionale, dovrà essere proposta entro il termine di decadenza previsto per la comparsa di risposta e deve soddisfare tutti i requisiti formali di una domanda;
- se un imputato, in un procedimento in corso, presenta una nuova domanda, quest'ultima verrà allegata ad essa e trattata come domanda riconvenzionale;
- lo strumento della proposta di conciliazione ad opera della FIFA Administration potrà essere utilizzato in qualsiasi controversia di ordine contrattuale.

\* \* \*

Fatta questa doverosa quanto sintetica esposizione delle novità apportate dalla FIFA, con la Circolare n. 1743/2020, con il presente articolo si è voluto focalizzare l'attenzione sui trasferimenti dei minori regolati dalle RSTP, con una riflessione sui risvolti che saranno attuati in seguito alla Brexit.

Come precedentemente segnalato, la Circolare FIFA n. 1743/2020 ha introdotto una nuova eccezione al divieto generale di trasferimento internazionale di un giocatore under 18.

Preme precisare che tale modifica si inquadra all'interno della fattispecie del trasferimento di un giocatore tra i 16 e i 18 anni, già disciplinata dall'art. 19, comma 2, lett. b delle RSTP.

Precedentemente, era previsto che tale *transfer* fosse consentito solo all'interno del territorio dell'Unione Europea (EU) o dell'Area Economica Europea (EEA), a condizione però che il

club di destinazione avesse adempiuto a tutta una serie di obblighi volti a garantire al giovane calciatore un'adeguata formazione non solo sportiva ma anche scolastica <sup>(1)</sup>.

Orbene, dal 1° gennaio 2021, tale tipologia di trasferimento sarà possibile anche nell'ipotesi in cui esso avvenga “tra due Federazioni dello stesso Paese”.

Sebbene non sia esplicito, è tuttavia evidente la *ratio* sottesa alla modifica introdotta dalla FIFA, ossia la necessità di adeguare l'art. 19, comma 2, lett. b) delle RSTP al nuovo quadro geopolitico determinatosi di recente a seguito dell'uscita del Regno Unito dalla UE (Brexit).

Il Regno Unito, infatti, è un Paese che vanta al suo interno ben quattro federazioni (quella inglese, quella scozzese, quella irlandese e quella gallese) che sono a loro volta membri FIFA autonomi e distinti fra loro.

In considerazione della Brexit, viene così regolamentata, a livello internazionale, una fattispecie che riguarderà tutte quelle situazioni in cui sono presenti più Federazioni nel territorio di un Paese e consentirà il trasferimento di giocatori di età compresa tra i 16 ei 18 anni tra queste stesse Federazioni.

La recente modifica offre, tuttavia, lo spunto per ricordare in sintesi le altre eccezioni previste dalle RSTP al divieto generale di trasferimento dei minori previsto dall'art. 19, comma 1, delle *Regulations*:

1. la prima eccezione consente, infatti, il trasferimento del minore qualora entrambi i suoi genitori si debbano trasferire nel Paese dove si trova la società di destinazione “per motivi non legati al calcio” (art. 19, comma 2, lett. a – RSTP);
2. la seconda eccezione, nota anche come “regola dei 50km”, prevede la possibilità di tesserare minori che abitano a non più di 50 km dal confine nazionale, sempre che il club con cui il giocatore desidera tesserarsi si trovi anche esso entro 50 km da quel confine [art. 19, comma 2, lett. c – RSTP <sup>(2)</sup>];
3. la terza eccezione autorizza il *transfer* al giocatore che fugge dal suo Paese di origine per motivi umanitari (particolarmente legati alla sua vita o alla libertà minacciate per

---

<sup>1)</sup> Si indicano, per completezza espositiva, gli obblighi richiesti oggi dalla norma in esame:

- fornire un'adeguata educazione calcistica e/o una formazione in linea con i più elevati standard nazionali;
- garantire un'istruzione e/o formazione accademica e/o scolastica e/o professionale, oltre alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al giocatore di intraprendere una carriera diversa dal calcio, qualora egli smetta di giocare come professionista;
- prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che il giocatore sia assistito nel miglior modo possibile (standard di vita ottimali con una famiglia ospitante o in una sistemazione del club, nomina di un mentore presso il club, ecc.);
- fornire, al momento della registrazione del giocatore, alla federazione interessata la prova che sta rispettando gli obblighi sopra menzionati.

<sup>2)</sup> La norma precisa che la distanza massima tra il domicilio del giocatore minorenne e la sede del club deve essere 100 km, e che il giocatore deve continuare a vivere presso la sua abitazione. Inoltre, le due Federazioni interessate devono dare il loro consenso esplicito.

l'appartenenza ad una determinata razza, religione, nazionalità, oppure a un particolare gruppo sociale o opinione politica), senza i suoi genitori: in questi casi è quindi consentito risiedere, almeno temporaneamente, nel Paese di arrivo (art. 19, comma 2, lett. d – RSTP);

4. la quarta eccezione riguardo il caso in cui il giocatore sia uno studente e che si trasferisca temporaneamente senza i suoi genitori in un altro Paese per motivi “accademici”, al fine di intraprendere un programma di scambio studentesco (ad es. il programma “Erasmus”) [art. 19, comma 2, lett. e – RSTP <sup>(3)</sup>]<sup>(4)</sup>.

Fermo quanto sopra, pare altresì opportuno un breve cenno alla rigida procedura prevista dalla FIFA per i trasferimenti internazionali e i primi tesseramenti dei minori calciatori stranieri.

Si precisa innanzitutto che le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del Paese in cui desiderano essere tesserati, si applicano ai calciatori e alle calciatrici, ai professionisti e ai dilettanti, sia nel calcio a undici come nel calcio a cinque.

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenne e ogni primo tesseramento è soggetto all'approvazione della Sottocommissione all'uopo nominata dalla Players' Status Committee FIFA.

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione della sua approvazione sul trasferimento internazionale o del primo tesseramento, è gestita esclusivamente tramite il FIFA Transfer Matching System (TMS): in particolare, le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione di destinazione <sup>(5)</sup>.

La FIFA ha inoltre previsto che un tesseramento ottenuto mediante normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento, è considerato irregolare e la società artefice dello stesso è soggetta a procedimento disciplinare.

\* \* \*

Si ritiene da ultimo ma non meno importante, fare una riflessione sulla Brexit e sugli effetti che quest'ultima avrà sui futuri trasferimenti internazionali, e in particolare quelli riguardanti i minori.

---

<sup>3)</sup> In tale ipotesi, la durata della registrazione del giocatore nel nuovo club fino al compimento dei 18 anni o fino alla fine del programma accademico o scolastico non può superare un anno. La norma precisa inoltre che il nuovo club del giocatore può essere solo un club “puramente amatoriale” senza una squadra professionale o senza alcun collegamento legale, finanziario o di fatto con un club professionistico.

<sup>4)</sup> Le eccezioni sin qui esaminate si applicano sia al divieto di trasferimento internazionale di un calciatore minorenne (art. 19, comma 1 delle RSTP) sia al divieto generale di primo tesseramento di un calciatore minorenne presso una Federazione di un Paese di cui non ha la nazionalità (art. 19, comma 3 delle RSTP).

Vi è tuttavia un'ulteriore eccezione prevista sempre dall'art. art. 19, comma 3 delle RSTP, la quale, per la sua specificità, trova applicazione soltanto ai primi tesseramenti e non anche ai trasferimenti internazionali: si tratta della c.d. “Regola dei 5 anni”, che consente il primo tesseramento al calciatore minorenne straniero che abbia vissuto per almeno 5 anni consecutivi nel Paese nel quale desidera tesserarsi.

<sup>5)</sup> Sul punto, *cf.* Circolare FIFA n.1693.

Come noto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i club di *Premier League* e dell'*English Football League*, rispettivamente le corrispondenti in Italia della Serie A e B, non potranno più tesserare giocatori europei privi di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro <sup>(6)</sup>.

Se questo dunque comporterà, da un lato, una perdita per i club inglesi della loro pluridecennale egemonia nell'acquisto dei migliori top player del mondo, un'ulteriore dato negativo potrà registrarsi anche sul fronte "giovani talenti".

Si rileva, in proposito, che alla luce della Brexit, l'eccezione al divieto di trasferimenti internazionali di minori sancita dall'art. 19, comma 2, lett. b.i. delle RSTP, la quale consente i trasferimenti all'interno dell'UE o dell'Area Economica Europea di calciatori compresi tra i 16 e i 18 anni, non sarà più applicabile nel Regno Unito.

I club inglesi di PL ed EFL, quindi, non potranno più beneficiare di tale eccezione, il che vorrà dire trovarsi in una posizione di svantaggio nella corsa ai giovani talenti. Basti pensare che casi come Pogba o Fabregas, sbarcati oltremarina da ragazzini per poi esplodere, non saranno dunque più ripetibili nel calcio inglese, quantomeno nel prossimo futuro.

Per la *Football Association* (FA) questa nuova realtà potrebbe incoraggiare i club a coltivare maggiormente i talenti britannici, grazie a una riduzione degli acquisti di giocatori stranieri, nell'ottica di rafforzare anche la Nazionale Inglese, nel medio-lungo periodo. Del resto, è un dato di fatto che l'Inghilterra, ritenuta la "Patria del calcio", non vinca un Mondiale dal 1966, e l'adozione di queste stringenti misure sui trasferimenti internazionali potrebbe aiutare l'Inghilterra a tornare in auge.

La FIFA, intanto, aggiungendo una nuova eccezione al divieto di trasferimenti internazionali di minori nei termini sopra descritti, ha ritenuto opportuno evitare situazioni nelle quali giocatori minori non avrebbero potuto trasferirsi tra due società affiliate a due distinte Federazioni appartenenti al medesimo Stato, proprio come nel caso del Regno Unito: la domanda è chissà se, alla fine, essendo consentiti tali trasferimenti tra le quattro Federazioni britanniche, sarà proprio quella inglese a trarne i maggiori benefici <sup>(7)</sup>.

Avv. Carlo Faugiana

Avv. Antonio Governale

---

<sup>6)</sup> Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è fondato su un sistema a punti: occorreranno un minimo di 15 punti, che saranno calcolati da un Comitato speciale, il *Football's Governing Body Endorsement* (GBE), in considerazione di determinati fattori, quali (i) le presenze internazionali, sia con la rappresentativa nazionale Maggiore o Giovanile, sia nei club nelle competizioni internazionali, (ii) le presenze nei club nelle competizioni nazionali, e (iii) la "qualità" del club di provenienza (campionato di origine, classifica, cammino nelle competizioni internazionali).

<sup>7)</sup> Per la cronaca, il *CEO* della Premier League, Richard Masters ha sottolineato che l'accordo con la FA possa venire essere ridiscusso ed eventualmente emendato alla chiusura della finestra di mercato di gennaio 2021, una volta valutato l'effettivo impatto del nuovo regolamento sulle trattative (Fonte: Il Foglio).